



COMUNE DI DOBERDÒ DEL LAGO - O B Č I N A D O B E R D O B
Provincia di GORIZIA - Pokrajina GORICA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE/SKLEP OBČINSKEGA SVETA

N/ŠT 33 DEL/Z DNE 24/09/2015

Proroga della convenzione "Protezione civile distretto Carso-Isonzo/civilna zaščita območje Kras-Soča".
Podaljšanje konvencije za skupno nadobčinsko upravljanje funkcij civilne zaščite "PROTEZIONE CIVILE
DISTRETTO CARSO-ISONZO/CIVILNA ZAŠČITA OBMOČJE KRAS-SOČA".

L'anno-Leta 2015

addì-dne VENTIGUATTRO-ŠTIRIINDVAJSETEGA

del mese di /meseca SETTEMBRE-SEPTEMBRA

alle ore-ob 19.00

nella Casa Comunale di Doberdò del Lago si è riunito il Consiglio comunale.
se je na občinskem sedežu v Doberdovu sestel občinski svet.

Risultano presenti / Prisotni so bili:

FABIO VIZINTIN	SI-DA	VALENTINA SIVEC	SI-DA
ANDREJ FERFOLJA	SI-DA	DAMJAN NACINI	SI-DA
ZORA ČERNIC	SI-DA	ALDO JARC	SI-DA
EDVARD GERGOLET	SI-DA	MARCO JARC	SI-DA
MANUELA GERGOLET	SI-DA	DARIO BERTINAZZI	SI-DA
ROMINA FERFOLJA	SI-DA	SARA VISINTIN	SI-DA
ALEKSANDRO DEVETAK	SI-DA		

Assessore esterno/zunanji odbornik DANIEL JARC:	SI-DA
Assessora esterna/zunanja odbornica VLASTA JARC:	SI-DA

Assiste il Segretario/Navzoč je bil tajnik:

dott./dr. Giuseppe Manto.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Ph.D. Fabio Vizintin nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio comunale adotta la seguente deliberazione.
Po ugotovitvi sklepčnosti je gospod Ph.D. Fabio Vizintin v svojstvu župana prevzel predsedovanje seje in obrazložil vsebino posameznih točk na dnevnem redu. V zvezi z njimi je občinski svet sprejel spodnji sklep.

OGGETTO: Proroga della convenzione per la gestione associata sovracomunale delle funzioni di protezione civile "PROTEZIONE CIVILE DISTRETTO CARSO-ISONZO/CIVILNA ZAŠČITA OBMOČJE KRAS-SOČA".

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che la L.R. 31.12.1986 n. 64, all'art. 7 prevede la possibilità per i Comuni di svolgere attività di protezione civile anche in forma associata ai fini della prevenzione, della gestione di servizi di pronto intervento e di soccorso, e nella formazione della popolazione per una più idonea conoscenza dei compiti e finalità del servizio di protezione civile;

RILEVATO che con deliberazione consiliare n. 25 dd. 27/09/2006 era stata approvata la convenzione tra i Comuni di Ronchi dei Legionari, Doberdò del Lago, Fogliano-Redipuglia, Sagrado, San Pier d'Isonzo e Savogna d'Isonzo per la gestione associata sovracomunale delle funzioni di protezione civile, costituendo per tali finalità il Distretto denominato "PROTEZIONE CIVILE DISTRETTO CARSO-ISONZO/CIVILNA ZAŠČITA OBMOČJE KRAS-SOČA";

RILEVATO che con Decreto n. 2052/DRPC/2003 dd. 12.11.2003 dell'Assessorato Regionale alla Protezione Civile è stato riconosciuto il Distretto in questione quale ente sovracomunale nel sistema regionale di Protezione Civile;

RILEVATO che con deliberazione consiliare n. 27 dd. 23/06/2010 era stata approvata la proroga della convenzione tra i Comuni di Ronchi dei Legionari, Doberdò del Lago, Fogliano-Redipuglia, Sagrado, San Pier d'Isonzo e Savogna d'Isonzo per la gestione associata sovracomunale delle funzioni di protezione civile, costituendo per tali finalità il Distretto denominato "PROTEZIONE CIVILE DISTRETTO CARSO-ISONZO/CIVILNA ZAŠČITA OBMOČJE KRAS-SOČA";

RISCONTRATO che il prossimo 6 ottobre scadono i termini di durata della convenzione, pari a 5 anni, per cui si rende necessario approvare la proroga della convenzione per la gestione associata del Distretto sopra citato;

VISTO il parere espresso dai Comuni del Distretto che hanno confermato l'intendimento di prorogare in forma associata sovracomunale le funzioni di protezione civile alle condizioni previste dalla convenzione sottoscritta nell'anno 2002 e previste dalla L.R. n. 64/86, e prorogata nell'anno 2010;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

RITENUTO pertanto dover provvedere alla proroga della convenzione fra i Comuni per la gestione del distretto di protezione civile denominato "Distretto Carso-Isonzo/Kras-Soča", alle condizioni di cui alla bozza allegata al presente atto;

ACQUISITI i pareri in merito alla regolarità tecnica espresso dal Segretario comunale e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Esito votazione: l'atto viene approvato con voti 13 favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti.

DELIBERA

1. DI PROROGARE, per un ulteriore periodo di anni cinque (5) la convenzione fra i Comuni di Ronchi dei Legionari, Doberdò del Lago, Fogliano-Redipuglia, Sagrado, San Pier d'Isonzo e Savogna d'Isonzo, alle condizioni di cui alla bozza che viene allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per la gestione associata sovracomunale delle funzioni di protezione civile, individuata nel forma associativa denominata "PROTEZIONE CIVILE DISTRETTO CARSO-ISONZO/CIVILNA ZAŠČITA OBMOČJE KRAS-SOČA";
2. DI DARE ATTO che copia del presente atto, divenuto esecutivo, viene inviata alla Direzione Regionale della Protezione Civile.

Ai fini di consentire la sottoscrizione della convenzione e l'immediato avvio delle procedure dirette all'organizzazione degli eventi programmati, con successiva e separata votazione, ***con voti 13 favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti***, l'atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi della L.R. 11 dicembre 2003, n. 21, art. 1, comma 19, così come modificato dall'art. 17 comma 12 L.R. 17/2004.

**OGGETTO: CONVENZIONE FRA I COMUNI PER LA GESTIONE DI UN DISTRETTO
DENOMINATO “PROTEZIONE CIVILE DISTRETTO CARSO ISONZO – CIVILNA
ZAŠČITA OBMOČJE KRAS SOCA”**

L'annoil giorno.....del mese di.....nella residenza municipale di
piazza Unità d'Italia, n.1:

I COMUNI

- | | | | | | | |
|----|--------------|----------------------|-----------|-----------|---------------|-----|
| 1) | di | Ronchi | dei | Legionari | rappresentato | dal |
| | Sindaco..... | | | | | |
| 2) | di | San | Pier | d'Isonzo, | rappresentato | dal |
| | Sindaco..... | | | | | |
| 3) | di | Fogliano-Redipuglia, | | | rappresentato | dal |
| | Sindaco..... | | | | | |
| 4) | di | Sagrado, | | | rappresentato | dal |
| | Sindaco..... | | | | | |
| 5) | di | Doberdò | del | Lago, | rappresentato | dal |
| | Sindaco..... | | | | | |
| 6) | di | Savogna | d'Isonzo, | | rappresentato | dal |
| | Sindaco..... | | | | | |

PREMESSO CHE

a) l'art. 15 della legge 24.02.1992 n. 225 sull'istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile, definisce le competenze del Comune in materia e le attribuzioni del Sindaco, intese quale autorità con compiti di organizzazione della struttura locale nonché di direzione e coordinamento dei servizi di intervento a salvaguardia dei beni e delle persone del territorio di sua competenza;

b) nella Regione Autonoma Friuli – Venezia – Giulia è operante la legge Regionale 31.12.1986 n. 64 sull'organizzazione e gli interventi di protezione civile, la quale affida e riconosce al Comune nella persona del Sindaco, i seguenti compiti da svolgere anche in forma associata:

- la rilevazione, la raccolta e la trasmissione dei dati anche su supporto magnetico interessanti la protezione civile;
- la disponibilità di una carta a grande scala del proprio territorio con l'indicazione delle aree esposte a rischi potenziali e di quelle utilizzabili a scopo di riparo e protezione;
- la predisposizione e il coordinamento degli apporti di volontariato;
- l'organizzazione e la gestione di attività intese a formare nella popolazione la consapevolezza della protezione civile ed idonea conoscenza dei problemi connessi.

c) fatte salve le competenze assegnate dalla citata L.R. 64/86 alla Direzione Regionale della Protezione Civile, lo svolgimento delle suddette attività può comunque essere

ottimizzato qualora venga coordinato e realizzato, in scala sovracomunale, per distretti in relazione alle tipologie dei rischi, alle situazioni ambientali, alle condizioni socio-economiche e alle infrastrutture esistenti;

d) in tale modo può essere raggiunto un più efficace coordinamento degli interventi di emergenza con la partecipazione delle squadre dei volontari comunali nonché una maggiore realizzazione e potenziamento nelle dotazioni e nell'impiego dei mezzi e delle attrezzature, mediante una opportuna dislocazione degli stessi sul territorio;

e) tale articolazione ben si configura in quanto contenuto nel D.Lgs 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", che non contrastando con quanto contenuto nei statuti dei singoli Comuni, prevede anche convenzioni per la realizzazione di una migliore qualità dei servizi erogati dai comuni alla collettività;

f) i Comuni di Doberdò del Lago, Fogliano-Redipuglia, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Pier d'Isonzo, Savogna d'Isonzo, si trovano nelle condizioni di omogeneità delle tipologie di rischio, sia per la parte della zona carsica sia per la parte pianeggiante bagnata dall'Isonzo con tutto l'aspetto idrologico derivante, considerato inoltre il livello socio-economico, culturale e linguistico, per cui gli eventi calamitosi associati all'intera area dovrebbero essere fronteggiati unendo tutte le forze disponibili in loco;

g) con le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale, considerate parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente non allegate:

.....
i sei Enti Locali hanno espresso l'intendimento di convenzionarsi tra loro nella gestione in forma di cooperazione del Distretto di protezione civile allo scopo di fronteggiare in comune le attività di formazione, soccorso e ripristino di situazioni calamitose interessanti l'intero territorio di competenza;

h) i Comuni hanno approvato il "Regolamento del Distretto denominato 'Protezione Civile Distretto Carso – Isonzo/Civilna Zaščita Območje Kras Soca'" con i seguenti atti:

D.C. n. 19 dd. 24.05.2006 del Comune di Sagrado

D.C. n. 35 dd. 14.06.2006 del Comune di San Pier d'Isonzo

D.C. n. 23 dd. 03.07.2006 del Comune di Savogna d'Isonzo

D.C. n. 40 dd. 29.07.2006 del Comune di Ronchi dei Legionari

D.C. n. 46 dd. 29.09.2006 del Comune di Fogliano-Redipuglia

D.C. n. 25 dd. 27.09.2006 del Comune di Doberdò del Lago

TUTTO CIO' PREMESSO

SI STIPULA la seguente convenzione:

ART. 1 - DISTRETTO

I Comuni di Doberdò del Lago, Fogliano-Redipuglia, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Pier d'Isonzo, Savogna d'Isonzo, si associano nella struttura denominata Distretto "PROTEZIONE CIVILE DISTRETTO CARSO ISONZO – CIVILNA ZAŠČITA OBMOČJE KRAS SOCA" per dare una più efficace struttura alle attività di protezione civile, intese

quale prevenzione globale sul territorio di propria competenza; quella primaria, sull'individuazione del rischio ed abbassamento del suo grado; la secondaria, sull'approntamento delle strutture idonee ad intervenire prontamente in caso di calamità; la terziaria, sulla programmazione della riabilitazione del tessuto sociale dopo l'evento; il tutto nell'ambito delle proprie disponibilità.

I Comuni associati individuano il "Comune Capofila" che a decorrere dall'anno 2015 viene indicato nel Comune di Ronchi dei Legionari. Il Comune "capofila" agisce a nome e per conto del Distretto di Protezione Civile relativamente alle richieste di contributo formulate all'Amministrazione Regionale nonché per gli adempimenti previsti dal successivo art. 2, lett. e).

I Comuni suddetti si impegnano a mettere a disposizione le strutture organizzative ed operative delle proprie squadre di Protezione civile sia all'interno del Distretto che in ambito regionale, nazionale ed estero, se richiesto dalla sala operativa regionale per le attività di protezione globale finalizzate alla difesa del territorio e della popolazione;

ART. 2 – CONFERENZA DEI SINDACI

Il Comune capofila, riunisce i Sindaci, o loro delegati, dei Comuni associati almeno una volta all'anno per deliberare:

- a) la nomina del coordinatore di Distretto ed eventualmente suoi collaboratori con mandato triennale, eventualmente rinnovabile, proposti dal Comitato dei responsabili comunali;
- b) la localizzazione delle strutture operative e delle sedi di allocamento e deposito;
- c) i programmi e le attività da svolgere annualmente;
- d) l'approvazione di un piano di spesa per la gestione dell'attività del Distretto, stabilendo le modalità di compartecipazione alle spese;
- e) la delega del Sindaco del Comune capofila per la richiesta di contributi alla Direzione Regionale della Protezione Civile, a nome dei comuni associati, e per l'accettazione operativa degli stessi decisi dalla Giunta Regionale e finalizzati al potenziamento operativo del Distretto. Le relative attrezzature e dotazioni saranno messe a disposizione di tutti i membri secondo le disposizioni previste dal Regolamento interno approvato dai Comuni consociati, come da atti citati in premessa e che allegato al presente atto sub "A".

La Conferenza dei Sindaci sarà tenuta presso uno dei Municipi dei comuni convenzionati, o altra sede decisa dai Sindaci stessi, e vi potrà partecipare, se richiesto: il coordinatore del Distretto di cui, al successivo art. 4, un funzionario della Direzione Regionale della Protezione Civile ed un funzionario dell'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste di Gorizia. Delle riunioni verrà redatto un verbale che sarà successivamente inviato ad ogni singola amministrazione.

ART. 3 – COMITATO DEI RESPONSABILI COMUNALI

I responsabili di protezione civile, nominati dalle rispettive Amministrazioni Comunali, in concerto con le altre realtà comunali di settore presenti sul territorio si costituiscono in Comitato e propongono alla Conferenza dei Sindaci:

- a) i nominativi del coordinatore, il suo delegato, e eventuali collaboratori per la gestione delle attività con carica di durata triennale, eventualmente rinnovabile;

- b) i programmi di attività in ambito alla prevenzione, addestramento e formazione dei volontari dei gruppi comunali;
- c) individuazione delle forme più idonee all'organizzazione ed operatività delle squadre attivate in ambito di Distretto al fine di ottimizzare il modello operativo generale in accordo con la Sala Operativa Regionale, meglio evidenziate nell'allegato regolamento.

ART. 4 – COORDINATORE OPERATIVO DEI VOLONTARI DEL DISTRETTO

Il coordinatore dei Volontari del Distretto nominato secondo l'art. 2, sarà il tramite fra ogni singolo Comune del Distretto e la S.O.R. per tutte le attività di competenza distrettuale, comprese quelle di emergenza.

Avrà i seguenti compiti da svolgere in nome e per conto del Distretto:

- organizzare le riunioni dei responsabili comunali;
- dare attuazione al programma predisposto dalla Conferenza dei Sindaci;
- verificare l'efficienza dei mezzi ed attrezzature in dotazione al Distretto;
- gestire l'organizzazione di corsi di formazione, addestramenti ed esercitazioni;
- tenere aggiornata la banca dati risorse umane e materiali del Distretto;
- verificare che i piani comunali di emergenza siano in armonia fra loro;
- fungere da referente unico per la gestione delle emergenze di Comuni appartenenti al Distretto; siano essi direttamente interessati da emergenze che non, nei rapporti con la S.O.R. od altre forze istituzionali interessate;
- mantenere costanti contatti con la Direzione Regionale della Protezione Civile;
- partecipare alle riunioni della Conferenza dei Sindaci in qualità di consulente se richiesto;
- partecipare alle riunioni della Consulta del Volontariato e di altre istituzioni per conto del Distretto.

ART. 5.- CENTRO DEL DISTRETTO

Il Centro di Distretto sarà ubicato presso la struttura (ex caserma) di Fogliano-Redipuglia, quale posizione baricentrica per la funzionalità operativa e per la sua idoneità a garantire un'adeguata operatività per tutto il territorio.

Il Centro di Distretto dovrà essere dotato di tutte le attrezzature tecnologiche, apparati di comunicazione e di quant'altro necessario per una corretta e ottimale funzionalità operativa.

Le spese di gestione del Centro di Distretto verranno ripartite in modo proporzionale, secondo i criteri decisi dall'assemblea dei Sindaci.

ART. 6 – GESTIONE DELL'EMERGENZE

In caso di emergenze sul territorio del Distretto, le responsabilità delle attività restano ad ogni Sindaco del Comune entro cui si è verificato l'evento e l'operatività verrà da lui gestita, avvalendosi del personale dei volontari comunali e del Responsabile comunale di protezione civile.

Qualora l'evento travalichi, per estensione e gravità il territorio del Comune, e comunque le sue potenzialità per fronteggiare a livello locale, il sindaco informerà il Coordinatore che attiverà il Centro di Distretto, il quale recepirà le esigenze dei vari Sindaci e, in accordo

con i Responsabili Comunali, movimenterà la disponibilità e manterrà altresì rapporti con la S.O.R. e le autorità competenti.

Alla fine dell'emergenza il Coordinatore Operativo del Distretto avrà cura di controllare la raccolta della documentazione per l'impiego dei volontari, da parte dei rispettivi Responsabili Comunali, per la trasmissione alla Direzione regionale della Protezione Civile, anche al fine della corretta applicazione dei benefici assicurativi e del mantenimento del posto di lavoro, di cui al DPR 21 settembre 1994 n. 613 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 7 - USO DELLA LINGUA SLOVENA

Al fine di garantire la tutela della minoranza di lingua slovena presente nel territorio, nelle attività del Distretto verranno applicate le norme previste dalle leggi n. 482/199 e n. 38/2001.

La dicitura ufficiale "Protezione Civile Distretto Carso Isonzo – Civilna Zaščita Območje Kras Soca" verrà riportata su tutti gli atti e su tutta la documentazione prodotta, sugli accessori alle uniformi dei volontari nonché su tutti i veicoli e mezzi in dotazione al Distretto.

ART. 8 – DURATA E CONTROVERSIE

La presente convenzione ha durata di **cinque anni** dalla data di sottoscrizione e potrà essere eventualmente modificata qualora se ne avvisi la necessità, per integrare, o modificare articoli specifici. Le modifiche apportate avranno efficacia solo dopo l'approvazione di tutti i Comuni interessati.

In caso di scioglimento del Distretto, i mezzi e le attrezzature saranno messe a disposizione delle squadre comunali su indicazione della Direzione Regionale della Protezione Civile. L'ente che receda rimane obbligato per gli impegni assunti rispetto l'anno in corso, e per le obbligazioni con effetti permanenti e non avrà diritto alla ripartizione de beni comuni.

Eventuali problemi o controversie saranno definite dalla Conferenza dei Sindaci in accordo con gli organi Regionali e/o statali competenti.

ART. 9 – REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

Il presente atto, redatto in forma di scrittura privata in duplice originale, sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso con spese a carico del richiedente la registrazione.

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n 642, Tabella Allegato B, art. 16.

REGOLAMENTO DEL DISTRETTO DENOMINATO "PROTEZIONE CIVILE DISTRETTO CARSO ISONZO – CIVILNA ZAŠČITA OBMOČJE KRAS SOCA"

PREMESSA

L'art. 7 della L.R. 31.12.1986 n. 64 prevede lo svolgimento di attività di protezione civile da parte dei Comuni anche in forma associata, ai fini della prevenzione, intervento, nonché formazione nella popolazione della consapevolezza della protezione civile e conoscenza dei problemi connessi.

I Comuni di Doberdò del Lago, Fogliano-Redipuglia, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Pier d'Isonzo e Savogna d'Isonzo si sono associati nel Distretto denominato "CARSO ISONZO – CIVILNA ZAŠČITA OBMOČJE KRAS SOCA", giusto decreto dell'Assessore Regionale alla Protezione Civile n. 2052/DRPC/2003 del 12 novembre 2003.-

ART. 1 - DEFINIZIONE

Il presente regolamento, formato ai sensi dell'art. 3 – lett. c) della Convenzione sottoscritta dalle Amministrazioni Comunali aderenti al Distretto di protezione civile denominato "PROTEZIONE CIVILE DISTRETTO CARSO ISONZO – CIVILNA ZAŠČITA OBMOČJE KRAS SOCA" e costituito dai comuni di Doberdò del Lago, Fogliano-Redipuglia, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Pier d'Isonzo, Savogna d'Isonzo, regola i rapporti tra le parti per quanto non espressamente previsto dalla Convenzione stessa.-

ART. 2 – FUNZIONI DEL DISTRETTO

Le funzioni del Distretto sono:

- dare una più efficace struttura alle attività di protezione civile, intese quale prevenzione globale sul territorio di propria competenza;
- individuazione del rischio ed abbassamento del suo grado;
- approntamento delle strutture idonee ad intervenire prontamente in caso di calamità;
- programmazione della riabilitazione del tessuto sociale dopo l'evento;

Il Coordinatore del Distretto si avvale della collaborazione dei Responsabili dei Gruppi Comunali e di quella di un collaboratore designato dal Comitato dei Coordinatori.

Le attività di prevenzione e vigilanza sul territorio del Distretto sono turnate secondo le potenzialità operative dei singoli Gruppi Comunali.-

Il presidio della sede del Distretto viene realizzato con la turnazione del Coordinatore del Distretto e dei componenti il Comitato dei Coordinatori, nel rispetto degli orari e giornate contingenti in conseguenza della particolarità delle condizioni di allerta meteorologica e/o di altre situazioni di rischio.-

Il Coordinatore del Distretto, o suo Delegato, in caso di emergenze a carattere extracomunale, regionale o nazionale, ha il compito dell'organizzazione operativa dei mezzi e dei volontari del Distretto, che dovranno eseguire scrupolosamente le direttive impartite.

ART. 3 - CENTRO DEL DISTRETTO

Il Centro del Distretto, individuato ed approvato dall'Assemblea dei Sindaci, è ubicato presso l'ex caserma di Fogliano-Redipuglia, quale posizione baricentrica per funzionalità operativa e disponibilità di sede.-

La sede dovrà comunque sempre avere una posizione baricentrica per funzionalità operativa e un'adeguata disponibilità di locali, atti a dare le maggiori garanzie in caso di necessità, per tutto il territorio.-

Il Centro di Distretto dovrà essere dotato delle attrezzature tecnologiche, apparati di comunicazione e di quant'altro necessario, per una corretta ed ottimale funzionalità operativa.

L'uso dell'aula didattica è regolato dal calendario annuale di utilizzo della stessa, che sarà redatto entro il mese di gennaio di ogni anno, e contemplerà l'uso del locale, oltre che per attività distrettuali, anche per attività comunali e di altre realtà della Protezione Civile.- Eventuali altre necessità di utilizzo dovranno collocarsi nelle giornate ed orari disponibili.

Il Coordinatore del Distretto ed il Comitato dei Coordinatori sono responsabili della conduzione dei locali messi a disposizione del Distretto.-

ART. 4 - ACQUISTO ATTREZZATURE DI DISTRETTO

Il distretto potrà acquistare, con fondi messi a disposizione dai vari Comuni associati, e con il concorso della Regione e di altri Enti Pubblici o Privati, attrezzature o mezzi considerati "di distretto", incaricando uno dei Comuni associati della predisposizione degli atti e documenti necessari per l'acquisto. A seguito di ciò il mezzo sarà registrato ed immatricolato a nome del Comune incaricato dell'acquisto, con la ripartizione delle spese secondo quanto previsto dall'art. 2 – lett. d) della convenzione e con clausola di dislocazione del mezzo presso la sede del Distretto.

ART. 5 - UTILIZZO ATTREZZATURE E MEZZI DEL DISTRETTO

Le attrezzature ed i mezzi in dotazione al Distretto devono essere utilizzate unicamente dai volontari di protezione civile dei Comuni aderenti al Distretto, per le attività di emergenza, prevenzione, addestramento, e sensibilizzazione destinata a fare crescere la cultura della protezione civile tra la popolazione; su tali mezzi (salvo diverse disposizioni delle polizze di Assicurazioni) possono essere trasportati i seguenti dipendenti dei Comuni del Distretto:

- Tecnici Comunali
- Operai Comunali
- Amministratori Comunali e personale già previsto dalla polizza assicurativa di protezione civile o di polizze stipulate dai Comuni del Distretto e comunque per operatori di protezione civile

L'utilizzo dell'automezzo avviene per le seguenti finalità:

1. interventi e attività richiesti dalla Protezione Civile Regionale/Nazionale
2. interventi e attività richiesti dal Distretto
3. interventi e attività richiesti dai singoli comuni

ART. 6 - MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

Gli oneri per la manutenzione delle attrezzature e dei mezzi di proprietà del Distretto saranno a carico del Comune Capofila, che utilizzerà i fondi messi a disposizione in apposito capitolo di spesa da ciascun Comune secondo le modalità stabilite dalla Conferenza dei Sindaci.

ART. 7 - LINEA TELEFONICA D'EMERGENZA

Attraverso il numero telefonico d'emergenza, il coordinatore comunale dovrà essere sempre rintracciabile. Qualora, per motivi di forza maggiore, non potesse essere rintracciabile, il coordinatore comunale dovrà comunicare tempestivamente al distretto un nominativo suo sostituto e relativo numero telefonico d'emergenza. Il coordinatore del distretto provvederà a trasmettere le variazioni dei numeri telefonici alla S.O.R. (Sala Operativa Regionale) ed alla Prefettura di competenza.

ART. 8 - CAPACITA' OPERATIVA

I volontari iscritti nelle liste dei gruppi comunali di Protezione Civile dei Comuni del Distretto sono autorizzati, in emergenza e nell'ambito delle attività di protezione civile organizzate dai vari gruppi e/o dal Distretto, ad utilizzare tutti i mezzi e le attrezzature di proprietà del Distretto.

ART. 9 - MODALITA' DI RICHIESTA ATTREZZATURE E MEZZI DEL DISTRETTO

Per il migliore espletamento delle varie attività, siano esse d'emergenza, di addestramento, prevenzione o sensibilizzazione destinata a far crescere la cultura della protezione civile, i gruppi comunali convenzionati potranno richiedere le attrezzature e mezzi del Distretto, quando disponibili, attraverso regolare istanza inoltrata al coordinatore del Distretto.-

Sarà cura del coordinatore del gruppo o suo delegato, ricevere l'attrezzatura e verificare il buono stato di funzionamento e manutenzione al momento del ritiro. Nelle stesse condizioni di pulizia e funzionamento dovrà essere restituita al termine delle operazioni.- Per le attrezzature di proprietà dei singoli gruppi comunali convenzionati, le richieste dovranno essere inoltrate al coordinatore del gruppo comunale dotato dell'attrezzatura richiesta.-

ART. 10 - RIPARAZIONI E MANUTENZIONI DELLE ATTREZZATURE E MEZZI RICHIESTI

Qualora le attrezzature fossero danneggiate o fortemente usurate durante le operazioni presso un altro territorio comunale, le spese da sostenere per la loro manutenzione o

riparazione è a carico del Comune presso il quale sono state impiegate (se l'intervento avviene nell'ambito dei Comuni del Distretto).

ART. 11 - RIFORNIMENTO CARBURANTI

L'approvvigionamento di carburanti per il funzionamento delle attrezzature ricevute sarà a carico del gruppo ricevente; esse dovranno essere restituite con lo stesso livello di carburante con il quale sono state ritirate. Sarà cura di ogni gruppo comunale evidenziare su ogni attrezzatura la tipologia di carburante necessario al suo funzionamento.

ART. 12 - REGISTRO MOVIMENTO MEZZI

Ogni gruppo comunale redigerà un apposito registro di entrata ed uscita delle attrezzature dove verranno evidenziate: data del ritiro, nominativo di chi ritira, descrizione dell'attrezzatura ritirata, motivo della richiesta e destinazione d'uso, ore o Km di utilizzo, data della restituzione, attestazione di buono stato dell'attrezzatura, firma per ritiro e firma per restituzione.

ART. 13 - DISLOCAMENTO DEI MEZZI DEI GRUPPI COMUNALI

In caso di attività od emergenze che si protraggono nel tempo, sarà possibile l'alloggiamento di mezzi ed attrezzature di gruppi comunali convenzionati presso la sede del Distretto. Dovranno in ogni modo essere sempre a disposizione del Coordinatore del Distretto per eventuali emergenze nel Comune proprietario che ne avrà la priorità nell'utilizzo.

ART. 14 - USO DELLA LINGUA SLOVENA

Al fine di garantire la tutela della minoranza di lingua slovena presente sul territorio, nelle attività del Distretto verranno applicate le norme previste dalle Leggi n. 482/1999 e n. 38/2001

ART. 15 – SISTEMA ORGANIZZATIVO DI COORDINAMENTO PER LE ATTIVITA' DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA IN AMBITO COMUNALE, DISTRETTUALE E REGIONALE

Il sistema organizzativo per il coordinamento delle attività di prevenzione e di emergenza si sviluppa con le seguenti modalità:

PREVENZIONE

Le attività di prevenzione in ambito comunale vengono svolte dal singolo Gruppo Comunale in armonia con il Piano dei Rischi del singolo Comune.

Le attività di prevenzione in ambito distrettuale hanno luogo in concomitanza con particolari condizioni meteorologiche, di cui la S.O.R. ne dà informazioni al Coordinatore del Distretto, oppure in concomitanza di particolari rischi derivanti dal perdurare di un

periodo siccitoso, di cui ne dà informazione sia la S.O.R. che l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste; in tali occasioni viene organizzata la sorveglianza e la prevenzione contro gli incendi del territorio carsico di competenza del Distretto. Nel periodo di pericolosità degli incendi, l'organizzazione delle attività di prevenzione viene svolta dal coordinatore del Distretto d'intesa con l'I.R.F. (Ispettorato Ripartimentale delle Foreste) e la S.O.R., al fine di ottimizzare le risorse umane e materiali del Distretto.

Il Coordinatore del Distretto organizzerà i turni secondo le disponibilità dei volontari dei singoli gruppi comunali di volontari di protezione civile con durata almeno mensile, cercando di ottimizzare l'utilizzo di uomini e mezzi, compresa l'attività di prevenzione antincendio, comunicando il calendario alla S.O.R..

EMERGENZA

Tipologia delle emergenze

- Comunale
- Distrettuale
- Regionale/Nazionale

Emergenza Comunale

Attivazione del Piano Comunale per le emergenze

Ogni singolo Comune, qualora in EMERGENZA, si organizza secondo le proprie necessità, informando dello stato delle cose, oltre che la S.O.R., anche il Coordinatore Distrettuale.

Se la tipologia dell'emergenza non è più gestibile dal Comune viene attivata la seguente procedura:

- il Sindaco o il Coordinatore Comunale delegato dal Sindaco informa la S.O.R. e richiede tramite il Coordinatore Distrettuale l'intervento delle squadre di Protezione Civile del Distretto.
- il Coordinatore di Protezione Civile del Comune richiedente è incaricato della gestione delle attività delle squadre distrettuali intervenute e dei contatti con la S.O.R. e con il funzionario della Protezione Civile Regionale, eventualmente presente;
- il Coordinatore del Distretto collabora con il Coordinatore del Comune interessato dall'emergenza

Emergenza Distrettuale

Se l'emergenza coinvolge più Comuni del Distretto, i singoli Comuni attivano la seguente procedura:

- il Sindaco o il Coordinatore Comunale delegato dal Sindaco informa la S.O.R. ed il Coordinatore Distrettuale per il coordinamento e l'invio di eventuali gruppi comunali di volontari di protezione civile del Distretto, non in emergenza;
- il Coordinatore del Distretto coordina e gestisce l'emergenza nei Comuni del Distretto interessati dalla stessa con la collaborazione dei Coordinatori comunali dei Comuni stessi;

- il Coordinatore Distrettuale, in condizioni di emergenza di tutti i Comuni del Distretto, provvederà per conto dei Comuni a richiedere alla S.O.R., sulla scorta delle singole necessità, l'invio di altre squadre con idonei mezzi ed attrezzature;
- il Coordinatore Distrettuale affianca l'eventuale coordinatore presente della protezione civile regionale e coordina gli interventi con lo stesso;
- il Coordinatore Distrettuale, a cui i coordinatori faranno capo, è il referente unico del coordinamento distrettuale.

Emergenza Regionale/Nazionale

La S.O.R. allerta il Coordinatore del Distretto il quale si attiva per l'organizzazione delle squadre da inviare nelle aree interessate.

Il Coordinatore del Distretto si avvale della collaborazione dei singoli Coordinatori Comunali del Distretto, o suoi delegati.

Per tutta la durata dell'emergenza, il Coordinatore Distrettuale sarà il punto di riferimento della S.O.R.; i Comuni appartenenti al Distretto dovranno concordare con lo stesso Coordinatore tutte le iniziative.

Qualora un Comune del Distretto intendesse porre in atto iniziative di interesse della protezione civile, potrà agire di sua iniziativa, informando il Coordinatore Distrettuale.

Attività, invece, che coinvolgono più Comuni del Distretto, dovranno essere coordinate dal Coordinatore Distrettuale, e prioritariamente concordate con lo stesso.

Ogni attività di prevenzione, addestramento, esercitazione o emergenza, dovrà essere trascritta autonomamente sull'apposito registro in dotazione al gruppo comunale dei volontari di protezione civile.

ART. 16 - DISPOSIZIONE FINALE

Per ogni altra norma, riguardante il volontariato di protezione civile, non citata in questo regolamento, fanno fede le leggi regionali e nazionali in materia.

ZADEVA: Podaljšanje konvencije za skupno nadobčinsko upravljanje funkcij civilne zaščite
"PROTEZIONE CIVILE DISTRETTO CARSO-ISONZO/CIVILNA ZAŠČITA OBMOČJE KRAS-SOČA".

OBČINSKI SVET

OB UPOŠTEVANJU, da je deželni zakon št. 64 z dne 31. 12. 1986 pri 7. členu določa, da imajo občine možnost opravljati dejavnosti civilne službe tudi v skupinski obliki, in sicer z namenom preprečevanja nezgod, upravljanja nujne pomoči ter ozaveščanja prebivalstva o nalogah in namenih civilne zaščite;

VZETO NA ZNANJE, da je bila s sklepom št. 25 z dne 27/09/2006 odobrena konvencija, ki so jo sklenile Občine Ronke, Doberdob, Foljan-Sredipolje, Zagraj, Špeter ob Soči in Sovodnje za skupno nadobčinsko upravljanje dejavnosti civilne zaščite in da so v ta namen ustanovile "PROTEZIONE CIVILE DISTRETTO CARSO-ISONZO/CIVILNA ZAŠČITA OBMOČJE KRAS-SOČA";

VZETO NA ZNANJE, da s sklepom št. 2052/DRPC/2003 z dne 12.11.2003 Deželnega odborništva za civilno zaščito je bilo omenjeno območje priznано kot nadobčinska ustanova znotraj deželnega sistema civilne zaščite;

VZETO NA ZNANJE, da s sklepom občinskega sveta št. 27 z dne 23/06/2010 je bilo sprejeto podaljšanje konvencije med občinami Ronke, Doberdob, Foljan-Sredipolje, Zagraj, Špeter ob Soči in Sovodnje za skupno nadobčinsko upravljanje dejavnosti civilne zaščite in da so v ta namen ustanovile "PROTEZIONE CIVILE DISTRETTO CARSO-ISONZO/CIVILNA ZAŠČITA OBMOČJE KRAS-SOČA";

OB UGOTOVITVI, da 6. oktobra t.l. omenjena konvencija zapade (po 5 letih) in je zato potrebno, da se odobri podaljšanje konvencije za skupno upravljanje zgoraj omenjenih dejavnosti;

PO PREGLEDU mnenj občin, ki sestavljajo omenjeno območje, ki so potrdile, da nameravajo podaljšati konvencijo o skupnem nadobčinskem upravljanju dejavnosti civilne zaščite, ki je bila sklenjena leta 2002 v skladu z deželnim zakonom št. 64/86 in prvič podaljšana leta 2010;

PO PREGLEDU veljavnega občinskega statuta;

OB UPOŠTEVANJU, da je treba podaljšati omenjeno medobčinsko konvencijo o območju civilne zaščite »Kras-Soča«, pod pogoji, ki so navedeni v priloženem osnutku;

PO PRIDOBITVI mnenja o tehničnih ustreznosti, ki ga je podal občinski tajnik, in mnenja o računovodski ustreznosti, ki ga je podala odgovorna oseba finančne službe v skladu z 49. členom zak. odl. št. 267 z dne 18. avgusta 2000 »Enotno besedilo zakonov o lokalnih ustanovah«,

Po glasovanju z naslednjim izidom: 13 glasov ZA, nič PROTI, 0 vzdržanimi.

SKLENE

1. **PODALJŠATI** za dobo petih (5) let konvencijo med občinami Ronke, Doberdob, Foljan-Sredipolje, Zagraj, Špeter ob Soči in Sovodnje, pod pogoji, ki so navedeni v priloženem osnutku, ki je sestavni del tega sklepa, za skupno nadobčinsko upravljanje dejavnosti civilne zaščite "PROTEZIONE CIVILE DISTRETTO CARSO-ISONZO/CIVILNA ZAŠČITA OBMOČJE KRAS-SOČA";
2. **DATI NA ZNANJE**, da se kopijo tega sklepa, po pravnomočnosti, pošlje Deželni direkciji za civilno zaščito.

Zato, da se konvencijo podpiše in nemudoma sproži postopke za prirejanje načrtovanih dogodkov, se z nadaljnjim in ločenim glasovanjem z naslednjim izidom: 13 glasov ZA, nič PROTI, 0 vzdržanimi, izjavi takojšnjo izvršljivost sklepa v skladu s 1. odstavkom 19. člena dež. zak. št. 21 z dne 11. decembra 2003, ki je bil spremenjen z 12. odstavkom 17. člena deželnega zakona št. 17/2004.

Letto, confermato e sottoscritto - Prebrano, odobreno in podpisano

IL PRESIDENTE - PREDSEDNIK

Ph.D. Fabio Vizintin

IL SEGRETARIO - TAJNIK

dott./dr. Giuseppe Manto